

MACCONARATA



2 OTT 1946
- AGRIGENIO -
AGRIGENIO

31/10
30406

Ill./mo Signor Prefetto

Spinelli Lucia di Carmelo, da Ribera, via Pasciuta n.67-ricorre contro la inadempienza e la ⁶¹esecutorietà della ordinanza di questo Sindaco, che si trascrive: "negativa

"IL SINDACO-Visto il ricorso presentato dalla signora Spinelli Lucia di Carmelo in Russo, avverso la costruzione di una canna da fumo nella casa di via Pasciuta n.65, fatta dalla signora Alfano Giuseppa fu Giuseppe, senza autorizzazione e contro le norme del Regolamento edilizio. Visto il rapporto del Tecnico Comunale scritto in calce al suddetto ricorso. Letto l'art.5 del Regolamento Edilizio vigente; Vista la Legge Comunale e Provinciale - O R D I N A - alla signora Alfano Giuseppa fu Giuseppe di demolire, nel termine di giorni otto dalla notifica del presente ordinanza la canna da fumo in muratura costruita nella sua casa di via Pasciuta n.65, senza alcuna autorizzazione e in contravvenzione alle norme del regolamento edilizio. Detta canna da fumo potrà essere sostituita da altro camino incassato nello spessore del muro. Trascorso infruttuosamente il termine sopra indicato sarà provveduto di ufficio a sue maggiori spese da riscuotersi nelle forme e con i privilegi fiscali previsti dall'art.55 della Legge Comunale e Provinciale.

Gli Agenti della Forza Pubblica e le Guardie Municipali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Ribera, 20 luglio 1946. Il Sindaco F/to Mascarella.

Copia della presente è stata notificata alla signora Alfano Giuseppa fu Giuseppe consegnandola a mani della stessa.

Ribera, 22 luglio 1946. Il Messo Comunale F/to Borsellino".

Nulla si aggiunge su quanto potrebbe costituire chiarimento sulla arbitraria esecuzione delle opere e sulla inosservanza delle norme prescritte dal vigente regolamento edilizio, poichè tutto ciò è inequivocabilmente consacrato nell'atto ordinativo trascritto, ed è superfluo aggiungere che l'opera, così come venne costituita, rappresenta una mostruosità dell'arte edilizio-muraria. Un'opera che manca di correttezza verticale, della più elementare estetica, non poteva meritare altro accoglimento, se non quello di un esplicito

PREFETTURA DI AGRIGENTO

1965
11.10.1946

Divisione 6 N. di protocollo 39606

Risposta a nota del _____ 19____ Div. _____ N. _____

Foglio di trasmissione a Il Sig. Sindaco


Peibera

Numero degli atti che si trasmettono	OGGETTO	SCOPO della trasmissione
1	<p>Percorso della Signora Spinnelli Lucia di Leammelo.</p> <p><i>Leoni. f. Leuco</i> <i>Conferenza per sindaco & provveditor</i></p>	<p>Per le deduzioni ed eventuali provvedimenti di competenza.</p>

Agrigento, 8 ottobre 1946

IL PREFETTO

De sindaco & Peibera





COMUNE DI RIBERA

(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Prot. N. 7265

li 12-10-1946

Risposta e nota del 8-10-1946 N. 30406 Div. 4^a

OGGETTO ~~Ricorso della Sig.ra Spinelli Luora di Carmelo.~~

Al ~~PROFETTO~~

di

AGRIGENTO

In relazione al ricorso in oggetto significa che, benchè un'ordinanza sia stata emessa a carico di Alfano Giuseppa fu Giuseppe per l'inadempienza al regolamento edilizio, date le condizioni di miseria della stessa si è riunito non insistere per l'attuazione della medesima in considerazione che, durante il periodo bellico e specie durante l'emergenza, numerose altre canine da fumo sono sorte senza la prescritta autorizzazione e senza i requisiti previsti dal regolamento edilizio. E poichè, la macata esecuzione dell'ordinanza non lede la collettività ma semplicemente la estetica della via.

Pertanto, si ritiene opportuno di non dare esecuzione all'ordinanza sino a quando le condizioni generali non rientrino nella normalità per cui il provvedimento sudetto non venga adottato per tutti gli inadempienti.

Restituisco il ricorso.

IL SINDACO

Manarà

sereno rapporto del tecnico comunale. E fu, infatti, in seguito a tale rapporto che il Sindaco, di fronte ad una situazione fortemente inchiodata, emise l'ordinanza, la quale, in definitivo, non rimase che una puro e semplice rifiuto di irregolarità, richiami di articoli di legge ecc., mentre l'opera non è stata assolutamente rimossa, ne' dalla contravventrice, ne' dall'Amministrazione, alla quale sono state rivolte reiterate premure.

E non essendo bastate sinanco le varie preghiere rivolte, perchè sia ottemperato all'ordinanza, la scrivente, ricorre a V.S. Ill/ma per i provvedimenti dispositivi di competenza. (1)

E poichè l'opera danneggia anche la sua proprietà, si riserva il diritto di rivalsa, contro l'Amministrazione Comunale, per detti danni, aggravati in dipendenza della venuta meno esecutorietà della ordinanza. (1) la ricorrente

Con osservanza

Ribera, 29 settembre 1946

Spivelli Lucio di Carmelo